

**SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
A.T.A. AVENTE TITOLO AL MOVIMENTO ANNUALE**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

..l. sottoscritt. nat. a
 (prov.) il residente in
 (*profilo professionale*) titolare presso titolare presso
 la scuola di
 dall'a.s. immess. in ruolo ai sensi
 con decorrenza giuridica dal con effettiva assunzione in servizio dal
, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
 formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara:

<i>Da compilare a cura dell'interessato</i>		<i>Riservato all'Ufficio</i>
I - Anzianità di servizio		
A) di aver prestato mesi di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) e di aver diritto a punti (<i>punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni</i>)		
B) di aver prestato mesi di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (a) e di aver diritto a punti (<i>punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni</i>)		
C) di aver prestato anni di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b) e di aver diritto a punti (<i>punti 1 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi</i>)		
D) di aver prestato n anni di servizio di ruolo nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c), di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il quinquennio anni ▪ oltre il quinquennio anni <i>(punti 8 per ogni anno intero entro il quinquennio e punti 12 per ogni anno intero oltre il quinquennio)</i> e di aver diritto a punti		
E) di aver prestato n anni di servizio di ruolo nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4 bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (<i>punti 4 per ogni anno intero</i>) e di aver diritto a punti.....		
F) di non aver prodotto domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale nel triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 o pur avendola presentata, di averla revocata nei termini, e di avere diritto a (<i>p. 40</i>) punti		

II- Esigenze di famiglia		
A) di avere il coniuge ovvero (per gli insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale) il genitore (o i genitori) o il figlio (o i figli) residenti a..... e di avere diritto a punti 24		
B) di avere n..... figli di età inferiore a sei anni e di avere diritto a (p.16 per ogni figlio) punti		
C) di avere n..... figli di età superiore ai sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età ovvero di avere n..... figli senza limiti di età che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e di avere diritto a (p. 12 per ogni figlio) punti		
D) di aver diritto, per la cura e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di..... , e di aver diritto a punti 24.....		
III - Titoli generali:		
A) di essere incluso nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) (punti 12)		
B) di essere incluso nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10) (punti 12)		
TOTALE PUNTI		

Si allegano i seguenti documenti o dichiarazioni personali attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (Esigenze di famiglia) e III (Titoli generali) nonché allegato D e allegato E:

.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

- (a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali.
- (b) Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A).
- (c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.

NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.

- (1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste

un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000,

- (2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo prima dell'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
 - il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
 - il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
 - il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti dell'Amministrazione centrale e periferica;
 - i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13/08/1984 n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
 - Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21 della legge 9.8.1978, n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. In applicazione dell'art. 3 comma 6, dell'accordo ARAN/OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, in servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari e secondarie degli stessi enti, considerato che l'assimilazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di una graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
 - Per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- Il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
- (4) Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione

in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale. La continuità del servizio va riconosciuto ai direttori dei servizi amministrativi provenienti dal profilo di responsabile amministrativo. Analogamente va riconosciuto, ai fini della continuità, il servizio prestato nella scuola dal personale transitato dagli Enti locali allo Stato.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati;

lettera b) e lettera c) valgono sempre;

lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del presente contratto. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. Per quanto attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità e comportare la reciproca assistenza morale e materiale.

(6) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione.

(7) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 124/99.

(10) il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 124/99.